



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 aprile 2016

su disposizioni relative ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo

(CON/2016/25)

Introduzione e base giuridica

In data 2 marzo 2016 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Banca d'Italia una richiesta di parere relativa a un progetto di modifiche al provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni secondarie relative ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (di seguito la «bozza di provvedimento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del primo, secondo e terzo trattino dell'art. 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto la bozza di provvedimento concerne questioni monetarie, i mezzi di pagamento e la Banca d'Italia. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Scopo della bozza di provvedimento

- 1.1 La bozza di provvedimento tiene conto di alcuni sviluppi normativi a livello europeo e nazionale² e rispecchia l'esperienza maturata dalla Banca d'Italia nell'ambito del monitoraggio ispettivo e a distanza nei confronti dei gestori del contante. Più specificamente, la bozza di provvedimento:
- (i) chiarisce ulteriormente i requisiti tecnici e procedurali applicabili ai gestori del contante;
 - (ii) stabilisce sanzioni amministrative e misure correttive in caso di inosservanza di tali requisiti;
 - (iii) semplifica le procedure relative alle segnalazioni statistiche da parte dei gestori del contante.

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

² In particolare, la Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010); l'articolo 97 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione nonché l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal Decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72.

2. Osservazioni di carattere generale

- 2.1 La BCE ritiene che la bozza di provvedimento sia destinata a migliorare le procedure relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, preservando la fiducia del pubblico nell'euro.
- 2.2 La BCE osserva che la bozza di provvedimento utilizza l'espressione «banconote danneggiate». Attualmente, la bozza di provvedimento fa riferimento, quale fonte normativa, alla sola Decisione BCE/2010/14. Tuttavia, la Decisione BCE/2010/4 non contiene alcun riferimento a «banconote danneggiate». L'articolo 2, numero 11, della Decisione BCE/2010/14 contiene la definizione di «banconote in euro non idonee alla circolazione» e l'allegato III alla decisione fa riferimento a «difetti» inerenti a caratteristiche specifiche che imporrebbero di classificare una banconota in euro come inidonea alla circolazione. Invece, un altro atto giuridico della BCE, la Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea³, utilizza l'espressione «banconote danneggiate». La BCE, pertanto, raccomanda di inserire la Decisione BCE/2013/10 nell'elenco delle fonti normative citate nella bozza di provvedimento.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 aprile 2016.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

³ Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).